

PREMIERATO



Elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri

COME SI CAMBIA LA COSTITUZIONE? (ART.138)

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con **due successive deliberazioni** ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a **maggioranza assoluta dei componenti** di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a **referendum popolare** quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a **maggioranza di due terzi** dei suoi componenti.

LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE

- PRINCIPI FONDAMENTALI (artt.1-12)
- DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (artt.13-54)
- ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (artt.55-139)
 - TITOLO I IL PARLAMENTO (55-82)
 - TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (83-91)
 - TITOLO III IL GOVERNO (92-100)
 - TITOLO IV LA MAGISTRATURA (101-113)
 - TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI (114-133)
 - TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI (134-139)

ARTICOLO 57, comma 1 (emendamento)

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e salvo il premio su base nazionale previsto dall'articolo 92.

ARTICOLO 59

E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente non può in alcun caso essere superiore a cinque.

ARTICOLO 83 (emendamento)

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il *sesto* scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

ARTICOLO 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

ARTICOLO 88 emendato

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto.

ARTICOLO 89, comma 1 (emendamento)

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, il decreto di scioglimento delle Camere, salvo che lo scioglimento non costituisca atto dovuto, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere.

ARTICOLO 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri

Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l'elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio avvengono contestualmente. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura. Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri eletto l'incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri ».

ARTICOLO 92 emendato

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente.

La legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività.

Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura.

Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri.

ARTICOLO 92, SECONDO COMMA

Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l'elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio avvengono contestualmente. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura. Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri eletto l'incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri.

ARTICOLO 92, SECONDO COMMA emendato

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente.

La legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura.

Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri.

ARTICOLO 94, COMMA PRIMO, SECONDO E TERZO

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere

ARTICOLO 94, TERZO COMMA

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, **il Presidente della Repubblica** rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere

ARTICOLO 94, QUARTO E QUINTO COMMA

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

ARTICOLO 94, SESTO COMMA AGGIUNTIVO

In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al **Presidente del Consiglio dimissionario** o a un **altro parlamentare** che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le **dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici** su cui il **Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia**. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo **scioglimento delle Camere**.

ARTICOLO 94, SESTO COMMA AGGIUNTIVO emendato

In caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

In caso di dimissioni [**volontarie**][*eliminato con ulteriore emendamento*] del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.

Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio.

I PUNTI CRITICI: IL SISTEMA ELETTORALE

- ❑ inserimento in Costituzione
- ❑ un premio (55%) senza soglia (sentenze della Corte 1/2014 e 35/2017) e comunque una maggioranza assoluta garantita
- ❑ Gli organi di garanzia (Presidente, Corte Costituzionale, CSM) controllati dalla maggioranza politica

I PUNTI CRITICI: LA SEPARAZIONE DEI POTERI

- ❑ le elezioni contestuali del Presidente del Consiglio e del Parlamento (cfr. Stati Uniti e Francia)
- ❑ la norma “antiribaltone”: ingessamento della vita politica e vincolo di mandato

I PUNTI CRITICI: IL RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- ❑ gli automatismi nel potere di nomina
- ❑ gli automatismi nel potere di scioglimento (e la durata del **Governo** tipizzata in Costituzione)
- ❑ una legittimazione depotenziata rispetto a quella del Presidente del Consiglio

I PUNTI CRITICI: FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE O PARLAMENTARE?

- ❑ perchè elezione popolare diretta e fiducia parlamentare?
- ❑ il “parlamentare sostituto” sarebbe “fiduciato” ma non eletto direttamente: una legittimazione costituzionale delle lotte intestine alla maggioranza?

I PUNTI CRITICI: QUALE MODELLO DI DEMOCRAZIA?

- ❑ l'investitura diretta del leader di governo è efficace?
- ❑ democrazia della delega vs democrazia della partecipazione
- ❑ perchè non eleggere i parlamentari con voto di preferenza o approvare una legge sui partiti?
- ❑ la sovranità appartiene al (non “emana dal”) popolo: esercizio continuo, effettiva partecipazione